

LIQ. CONTR. N° 5-6/2026

Sent. n. 11/2026 pubbl. il 12/02/2026  
Rep. n. 11/2026 del 12/02/2026

N. R.G. 6/2026

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI  
APERTURA LIQ. CONTR.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberta Bonaudi

Presidente

dott. Paola Elefante

Giudice est.

dott. Elisa Einaudi

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

LETTO il ricorso depositato in data 24/01/2026 da:

- 1) Giovanni ASSORGIA (C.F. SSR GNN 60T28 L966Y), nato a Villamar il 28/12/1960.
- 2) Raffaella NOTA (C.F. NTO RFL 72T47G674A), nata a Pinerolo il 07/12/1972,  
residenti in Barge (CN), via Antica Torriana n. 24,

Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Daniele RESTORI

per l'apertura della procedura Familiare di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dai debitori che quindi non appare necessaria la loro audizione;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Premesso che:

con ricorso depositato in data 24/01/2026, ASSORGIA Giovanni e NOTA Raffaella hanno chiesto l'apertura nei loro confronti della Liquidazione Controllata Familiare, ai sensi degli artt. 66 e 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, allegando la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che con istanza depositata presso l'Organismo di Composizione della Crisi di Cuneo "Ass.



Territoriale degli Ordini Economico Giuridici di Cuneo" i sigg. ASSORGIA e NOTA hanno richiesto la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di Liquidazione controllata familiare e l'Organismo ha nominato il dott. Alberto MARTINES, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII;

- che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;

- che i ricorrenti hanno una situazione debitoria comune e sono conviventi ai fini di cui all'art. 66 CCII;

Rilevato che i ricorrenti si trovano in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che gli stessi non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Rilevato che le passività in capo al sig. ASSORGIA ammontano complessivamente ad euro 93.500 circa, che i debiti della sig. NOTA ammontano ad euro 125.600 circa e che i debiti comuni sono pari ad euro 144.980 circa;

che la situazione debitoria deriva in gran parte dai finanziamenti accesi dai ricorrenti per l'acquisto dell'immobile adibito a casa di abitazione e delle autovetture, nonché dalle vicende personali e di salute che hanno inciso negativamente sulla capacità lavorativa di entrambi i ricorrenti (il sig. ASSORGIA è stato riconosciuto [REDACTED] la sig. NOTA ha una [REDACTED]) e conseguentemente sul reddito dagli stessi percepito;

Considerato che a tali importi devono aggiungersi i costi della procedura: compenso dell'OCC e dell'Advisor ed ulteriori spese di procedura;

Rilevato che il sig. ASSORGIA è pensionato e percepisce una pensione (al lordo della cessione del quinto) pari a circa € 1.236,55 mensili (calcolati su 12 mensilità);

che la sig.ra NOTA svolge attività lavorativa dipendente presso la società [REDACTED] e percepisce una retribuzione (al lordo della cessione del quinto) pari ad euro 1351,32 mensili calcolati su 12 mensilità;

Rilevato, quanto all'attivo in capo ai ricorrenti:

che i sigg. ASSORGIA e NOTA sono comproprietari al 50 % dell'immobile sito in Barge Via Antica Torriana 24, adibito a casa di abitazione, valutato in euro 93.440,00, mentre la sig. NOTA risulta proprietaria per la quota di 1/6 dell'immobile sito in Airasca (TO) Via Rubattera 5, stimato pro quota in euro 18.620,00;

che i ricorrenti sono comproprietari al 50% ciascuno dell'autovettura MERCEDES BENZ R171, tg. DF444XR, immatricolata nel 2007, del valore stimato di euro 4000,00;

che il sig. ASSORGIA è proprietario di un motoveicolo HONDA AMERICA MFG SC32, TG. AB40466, immatricolata nel marzo 1997, del valore di mercato di euro 3.000,00;

Rilevato inoltre che i ricorrenti risultano intestatari dei seguenti conti correnti:



Sent. n. 11/2026 pubbl. il 12/02/2026

Rep. n. 11/2026 del 12/02/2026

- conto corrente ordinario n. [REDACTED] in essere presso le Poste Italiane che presentava, alla data del 2 dicembre 2025, un saldo creditore pari ad euro 5.770,36;

- conto corrente ordinario n. [REDACTED] in essere presso l'Unicredit che presentava, alla data del 1° ottobre 2025, un saldo debitore pari ad euro 5.450,51;

inoltre la sig.ra NOTA risultava, altresì, intestataria del conto corrente n. 103985589, aperto presso l'Unicredit (Agenzia di Revello), estinto in data 14 giugno 2023;

considerato che dall'esame dei suddetti conti bancari, negli ultimi 5 anni, sono risultati:

- Accreditati per complessivi euro 57.711 per somme derivanti dalla successione della madre e del patrigno del sig ASSORGIA;
- Accredito per 16.304,33 a titolo di TFR del sig. ASSORGIA;
- Accredito della somma di euro 12.000 per la cessione di una autovettura;
- Addebiti per euro 12.404,26 e per euro 11.000 per l'acquisto di altre due autovetture;
- Addebito di euro 13.900,00, a saldo della fattura n. 1856 del 15 maggio 2024 emessa dalla società "[REDACTED] (Legge3.it)" relativo al contratto sottoscritto con la società ai fini della presente procedura;

Ritenuto, quanto a tale ultimo rilevante addebito, che, in difetto di informazioni sulla effettiva prestazione resa da codesta società nell'interesse dei debitori, sarà cura del nominando Liquidatore verificare l'oggetto del contratto e le relative condizioni pattuite - atteso che il contratto è stato stipulato poco tempo prima che i ricorrenti, tramite un legale, si rivolgessero all'O.C.C. per la nomina di un Gestore della crisi; che con l'O.C.C. è stato sottoscritto un preventivo dei costi della presente procedura tra i quali è previsto anche il compenso dell'Advisor legale - , nonché valutare le eventuali iniziative da intraprendere per il recupero dell'importo versato alla predetta società;

Rilevato che, quanto all'attivo da mettere a disposizione della procedura, tutto il patrimonio attivo dei ricorrenti deve ritenersi ricompreso nella liquidazione, fatta eccezione dei beni espressamente indicati nell'art. 146 CCII;

che pertanto i sigg.ri ASSORGIA e NOTA mettono a disposizione dei creditori l'intero loro patrimonio, e segnatamente:

- a. il reddito netto mensile derivante dalla pensione percepita dal sig ASSORGIA e quello percepito dalla sig. NOTA a titolo di retribuzione, dedotto l'importo necessario per il mantenimento personale sul reddito di entrambi, di cui infra;
- b. le quote di proprietà di  $\frac{1}{2}$  dell'immobile in Barge via Antica Torriana 24 in capo a ciascuno dei ricorrenti;
- c. la quote pari  $\frac{1}{6}$  di piena ed intera proprietà dell'immobile sito in Airasca (TO) in capo alla sig. NOTA;
- e. l'autoveicolo MERCEDES Benz R171, targato DF444XR in proprietà dei ricorrenti al 50% ciascuno;
- f. il motociclo HONDA AMERICA MFG SC32, TG. AB40466, di proprietà del sig.



ASSORGIA;

g. l'intero saldo attivo presente sui conti correnti personali e/o cointestati.

Ritenuto, peraltro, che a mente dell'art. 272 u.c., CCII, sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;

Rilevato che la valutazione in ordine alla soglia limite di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia, ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII, costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, pur dovendosi sempre considerare che nella condizione sociale del sovraindebitato soggetto a Liquidazione Controllata ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di creditori concorrenti; che inoltre nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito;

Rilevato che nella specie i ricorrenti risiedono stabilmente in Barge, Via Antica Torriana n. 24, in un immobile di loro proprietà e che il nucleo familiare è composto dai soli coniugi attuali ricorrenti;

Ritenuto pertanto che il limite di quanto occorre al mantenimento dei debitori, ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII, possa essere fissato in complessivi euro 2000,00 netti mensili – da ripartirsi in misura uguale tra i coniugi (euro 1000,00 ciascuno), considerato che l'ammontare dei redditi rispettivamente percepiti è pressoché pari - somma che, allo stato e sino alla liquidazione dell'immobile adibito a casa familiare, appare idonea a coprire il fabbisogno per le spese correnti per il nucleo familiare, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione; va infatti osservato che l'importo di euro 2541,00, indicato dai debitori come importo necessario per il mantenimento del nucleo familiare appare sovrastimato con specifico riferimento alle spese per "vitto e spese di pulizia", per "spese mediche" (da presumersi non coperte dal SSN), nonché alle spese "per varie ed eventuali";

Ritenuto inoltre che la possibilità di utilizzo da parte dei debitori dell'autoveicolo MERCEDES BENZ possa essere prevista al fine di consentire alla sig. NOTA di recarsi sul posto di lavoro e per le necessità quotidiane, sino alla vendita dell'automezzo, quale ultimo atto della liquidazione, fatta salva ogni diversa ed ulteriore valutazione a seconda delle necessità, da adottarsi da parte del GD, su apposita istanza del Liquidatore;

Rilevato infine:

- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma,



Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;  
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

P.Q.M.

visti gli artt. 66 e 270 del Codice della Crisi

**dichiara l'apertura della procedura LIQUIDAZIONE CONTROLLATA FAMILIARE  
nei confronti di:**

- 1) Giovanni ASSORGIA (C.F. SSR GNN 60T28 L966Y), nato a Villamar il 28/12/1960
- 2) Raffaella NOTA (C.F. NTO RFL 72T47G674A), nata a Pinerolo il 07/12/1972,  
residenti in Barge (CN), via Antica Torriana n. 24,

NOMINA

Giudice delegato la dott. Paola ELEFANTE e Liquidatore l'O.C.C., dott. Alberto MARTINES,  
con studio in Cuneo, C.so Nizza n. 22;

ORDINA

ai debitori di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo indicando la relativa massa, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e presso il P.R.A.;

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella



liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

**FISSA**

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore ASSORGIA Giovanni in euro 1000,00 netti mensili e della debitrice NOTA Raffaella in euro 1000,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tali importi sarà assoggettato alla liquidazione;

**AUTORIZZA**

I debitori a continuare ad abitare nell'alloggio sito in Barge Via Antica Torriana n. 24, sino alla vendita dello stesso;

**AUTORIZZA**

I debitori all'utilizzo dell'autoveicolo MERCEDES BENZ al fine di consentire alla sig. NOTO di recarsi sul posto di lavoro e per le necessità quotidiane, sino alla vendita del mezzo quale ultimo atto della liquidazione, fatta salva ogni diversa ed ulteriore valutazione a seconda delle necessità, da adottarsi da parte del GD, su apposita istanza del Liquidatore;

**DISPONE**

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dai debitori;

**MANDA**

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento alle ricorrenti ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Cuneo, in data 5/02/2026

Il Giudice est.  
Dott. Paola Elefante

Il Presidente  
Dott. Roberta Bonaudi

COMUNICATO TELEFONICAMENTE  
IN DATA 12 FEB. 2026  
AW. RESTORI DANIELE  
DR. MARTINÉS ALBERTO  
PH SEDE  
IL CANCELLIERE  
Stefano [firma]

